



557

ORIGINALE

COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO Gr

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO DEL _____ SETTORE N. _____ DEL _____

REGISTRO GENERALE N. 23 DEL 20 APR. 2015

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI AUGUSTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014.

L'anno duemilaQUINDICI il giorno...QUINDICI..... del mese di APRILE..... la Commissione Straordinaria ha adottato la seguente determinazione:

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI AUGUSTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'Art. 1, comma 611, 612, 613 e 614 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014);

CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni sopra citate:

- al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

- il processo di razionalizzazione deve tenere conto anche dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

- un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione dello stesso, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire deve essere approvato dai sindaci entro il 31 marzo 2015

- il piano operativo, corredato di un'apposita relazione tecnica, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

- entro il 31 marzo 2016, i sindaci dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettersi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'amministrazione;

DATO ATTO che il Comune di Augusta detiene attualmente quote di partecipazione nei seguenti organismi:

1. Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa – in liquidazione.
2. Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato di Siracusa – in liquidazione;
3. "A.T.O. SR 1 S.p.A." Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Siracusa – in liquidazione;
4. "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA" in sigla "S.R.R.";
5. Consorzio per il Centro servizi e ricerche per l'utilizzazione delle risorse e la conservazione dell'ambiente — CERICA – in liquidazione;
6. Consorzio Universitario MEGARA IBLEO per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia orientale;
7. Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania";
8. Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania – in liquidazione;

VISTA la Deliberazione n. 5 del 10.03.2014, con la quale la Commissione Straordinaria, nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R. 07.03.2013, ha anticipato le disposizioni di cui all'art. 1 comma 612 della L. n. 190/2014, deliberando di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il mantenimento solo delle seguenti società/consorzi, a partecipazione obbligatoria ex lege, e aventi finalità strettamente istituzionali e di interesse generale, e precisamente:

- Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa – in liquidazione.
- Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato di Siracusa – in liquidazione;



- "A.T.O. SR 1 S.p.A." Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Siracusa – in liquidazione;

- "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA" in sigla "S.R.R.";

e disponendo la dismissione degli altri organismi partecipati;

VISTO l'Art. 3 comma 27 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 in virtù del quale, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni i Comuni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società

VISTO l'Art. 3 comma 28 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 in virtù del quale l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

VISTA la relazione tecnica a firma del Responsabile del III Settore – Economico Finanziario, redatta ai sensi dell'Art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014, allegata alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dello stato di liquidazione dei seguenti organismi partecipati:

- Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa – in liquidazione.

- Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato di Siracusa – in liquidazione;

- "A.T.O. SR 1 S.p.A." Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Siracusa – in liquidazione;

- Consorzio per il Centro servizi e ricerche per l'utilizzazione delle risorse e la conservazione dell'ambiente — CERICA – in liquidazione;

- Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania – in liquidazione (fase di liquidazione conclusa in data 10.04.2012);

e che, pertanto, il Comune detiene partecipazioni solo nei seguenti organismi:

- "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA" in sigla "S.R.R.";

- Consorzio Universitario MEGARA IBLEO per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia orientale;

- Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania";

DATO ATTO che "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA" in sigla "S.R.R." è stata costituita ai sensi della L.R. 8 Aprile 2010 n. 9, per l'esercizio delle funzioni ivi contemplate;

CONSIDERATO che il Consorzio Universitario MEGARA IBLEO per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia orientale e il Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania", in relazione all'oggetto sociale e all'attività svolta non possono considerarsi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

VISTA la Deliberazione n. 9 del 29.07.2013 con la quale la Commissione Straordinaria ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi dell'art. 243 bis del T.U.EE.LL., attualmente al vaglio delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, a seguito dell'impugnazione da parte del Comune di Augusta della mancata approvazione da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la regione siciliana;

ATTESO che l'Art. 1 comma 612 la competenza ad approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie; 611-614, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014);

VISTO il D.P.R. 07.03.2013 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Augusta in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata e considerato che con il medesimo Decreto è stata nominata la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, che somma i poteri del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;



VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO il T.U.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

DETERMINA

di **APPROVARE** il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Augusta, secondo quanto riportato nella sottostante tabella:

	SOCIETA'/CONSORZIO	DISMISSIONE/ MANTENIMENTO	MODALITA'	Entro il	Efficace dal	Risparmio previsto
1	Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa - in liquidazione;	DISMISSIONE	IN LIQUIDAZIONE		CHIUSURA FASE LIQUIDAZION E	
2	Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato di Siracusa - in liquidazione;	DISMISSIONE	IN LIQUIDAZIONE		CHIUSURA FASE LIQUIDAZION E	51.967,00
3	"A.T.O. SR 1 S.p.A." Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Siracusa - in liquidazione;	DISMISSIONE	IN LIQUIDAZIONE		CHIUSURA FASE LIQUIDAZION E	14.910,00
4	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA in sigla "S.R.R."	MANTENIMENTO				
5	Consorzio per il Centro servizi e ricerche per l'utilizzazione delle risorse e la conservazione dell'ambiente - CERICA - in liquidazione	DISMISSIONE	IN LIQUIDAZIONE		CHIUSURA FASE LIQUIDAZION E	

6	Consorzio Universitario MEGARA IBLEO per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia orientale	DISMISSIONE	RECESSO	30.06.2015	01.01.2016	71.320,00
7	Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania";	DISMISSIONE	RECESSO	30.06.2015	01.01.2016	3.525,54
8	Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania - in liquidazione;	DISMISSIONE	IN LIQUIDAZIONE		FASE LIQUIDAZIONE E CONCLUSA	

di **DISPORRE** la trasmissione della presente Determinazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'amministrazione;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
LIBRIZZI

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



COMUNE DI AUGUSTA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Prot. n. 20088 del 15/4/2015

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SEDE

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI AUGUSTA - RELAZIONE TECNICA redatta ai sensi dell'Art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014.

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato introdotto dall'art. 1, commi 611-614, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e disciplina l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali.

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE:

Amministrazione: COMUNE DI AUGUSTA

Rappresentante legale: Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. 03.07.2013 ex at. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata;

Indirizzo: Via Principe Umberto n. 89 – 96011 Augusta;

Recapito telefonico: 0931 – 980835;

Fax: 0931 991655

Posta elettronica certificata: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Lombardi, Responsabile del III Settore – Economico Finanziario.

RIRERIMENTO NORMATIVO:

Art. 1, commi 611-614, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014):

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (commi 27-29, art. 3, L. 244/2007), integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (comma 569, art. 1, L. 147/2013), in merito all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi imporre l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

I criteri per l'individuazione delle società da ridurre (accorpendole, liquidandole o cedendole ed eventualmente internalizzando le funzioni svolte dalle stesse) sono i seguenti:

a) società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci;

b) società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate;

tale norma individua nel vertice monocratico di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia Autonoma, Provincia, Sindaco e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione **entro il 31 marzo 2015**, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

tale Piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (**31 marzo 2016**), devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013).

Il comma 613 dell'art. 1 della L. 190/2014 interviene ulteriormente sullo snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate;

tale norma prevede infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa (queste si approvate dagli Organi collegiali degli enti soci) siano disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono pertanto né l'abrogazione né la modifica dell'eventuale previsione normativa originaria che avesse comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali.

Il comma 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 invita all'applicazione, nell'ambito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle procedure di scioglimento delle stesse società.

Nello specifico, tali disposizioni prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano (comma 563, art. 1, L. 147/2013), mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.

La disciplina in tema di riorganizzazione del personale può essere applicata in via ordinaria per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalle società, anche come conseguenza di un'eccessiva incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti (pari o superiore al 50 per cento), o sollecitate dalle amministrazioni controllanti (comma 565, art. 1, L. 147/2013), le quali sono tenute ad adottare (comma 564, art. 1, L. 147/2013), in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563. Tale presupposto può essere ripreso ed articolato nell'ambito del Piano di razionalizzazione di cui al comma 611, dell'art. 1, della L. 190/2014.

Nel rispetto delle specifiche forme di partecipazione sindacale previste, la mobilità del personale in parola può svolgersi nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, tra società partecipate dalla stessa amministrazione o dai suoi enti strumentali (comma 566, art. 1, a L. 147/2013) e, infine, anche tra società dello stesso tipo operanti persino al di fuori del territorio regionale (comma 567, art. 1, L. 147/2013). La mobilità non può comunque avvenire tra le predette società e le pubbliche amministrazioni.

Le procedure di mobilità tra società partecipate dal medesimo ente devono concludersi entro 60 giorni mentre quelle tra società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale devono concludersi entro 90 giorni dall'avvio.

Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

Al fine di favorire le forme di mobilità, il comma 568, dell'art. 1, della L. 147/2013 stabilisce infine che le società in oggetto possano farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 568-ter, dell'art. 1, della L. 147/2013 introduce disposizioni a tutela del personale che, in esubero a seguito delle procedure di razionalizzazione, risultasse privo di occupazione;

in tal caso avrebbe titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni che avessero avviato le suddette procedure di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al comma 568-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, da applicarsi nell'attuazione dei Piani di razionalizzazione di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle

partecipate siano esenti da imposizioni fiscali (Ires, Irap, Iva) e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa (nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le eventuali plusvalenze maturate in capo alle società controllori non concorrono alla formazione del reddito); al personale delle società per cui si dispone lo scioglimento, si applicano le procedure di mobilità contenute nei commi 563 – 568 dell'art. 1 della L. 147/2013 precedentemente richiamate.

Il comma 568-bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: una volta che la quota viene dismessa (tramite procedura ad evidenza pubblica) alla società è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni; nel caso di presenza di soci privati con almeno il 30% delle quote detenute, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto di prelazione; anche in questo caso sono previste misure di agevolazione fiscale: le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini Ires ed Irap, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

OBIETTIVI DEL PIANO:

Il Comune di Augusta, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, commi 611-614, della Legge n. L. 190/2014, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato avvia un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche al fine di conseguire effettivi risparmi di spesa.

SCADENZE PER LA REDAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO:

- **31 marzo 2015:** redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- **31 dicembre 2015:** termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- **15 marzo 2016:** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs n. 33/2013 con ogni conseguenza anche in termini sanzionatori.

CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO:

in ottemperanza al disposto dell'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014, il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Augusta, tiene conto dei seguenti criteri, previsti dalle disposizioni normative sopra citate:

- a) eliminazione società non indispensabili (la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato; la lettura maggiormente conforme al dettato legislativo è quella secondo la quale l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato" ovvero non può essere delegata ad altre società in un ambito di accorpamento);
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile (non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoghe);
- d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

I criteri enunciati presentano un contenuto che va necessariamente contestualizzato alla realtà locale.

Il Comune di Augusta detiene attualmente quote di partecipazione nei seguenti organismi:

1. **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa – in liquidazione.**
2. **Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato di Siracusa – in liquidazione;**

3. "A.T.O. SR 1 S.p.A." Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Siracusa – in liquidazione;
4. "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA" in sigla "S.R.R.";
5. Consorzio per il Centro servizi e ricerche per l'utilizzazione delle risorse e la conservazione dell'ambiente — CERICA – in liquidazione;
6. Consorzio Universitario MEGARA IBLEO per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia orientale;
7. Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania";
8. Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania – in liquidazione;

Con la Deliberazione n. 5 del 10.03.2014, la Commissione Straordinaria, nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R. 07.03.2013, ha anticipato le disposizioni di cui all'art. 1 comma 612 della L. n. 190/2014, deliberando di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il mantenimento solo delle seguenti società/consorzi, a partecipazione obbligatoria ex lege, e aventi finalità strettamente istituzionali e di interesse generale, e precisamente:

- Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa – in liquidazione.
- Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato di Siracusa – in liquidazione;
- "A.T.O. SR 1 S.p.A." Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Siracusa – in liquidazione;
- "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA" in sigla "S.R.R.";

e disponendo la dismissione degli altri organismi partecipati, e precisamente:

- Consorzio per il Centro servizi e ricerche per l'utilizzazione delle risorse e la conservazione dell'ambiente — CERICA – in liquidazione;
- Consorzio Universitario MEGARA IBLEO per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia orientale;
- Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania";
- Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania – in liquidazione;

Riferimento normativo:

Art. 3 commi 27 e 28 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244:

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI – AZIONI PROPOSTE.

In relazione a ciascuna partecipazione si osserva:

- 1. Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa – in liquidazione;**
il consorzio, che ha sede in Siracusa, Viale Scala Greca n. 302, è stato posto in liquidazione ex lege, in virtù dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012.
Il Comune di Augusta detiene una quota di partecipazione del 3,33 %.
Ai sensi del comma 8 del medesimo art. 19, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale sono transitati in apposite gestioni a contabilità separata presso l'I.R.S.A.P., sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione.
La quota annuale a carico del Comune, non più dovuta, ammontava a euro: 40.197,57.
Si prende atto dallo stato di liquidazione.

2. Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato di Siracusa – in liquidazione;

l'A.T.O. per la gestione del servizio idrico in provincia di Siracusa si è costituito in forma di Consorzio con atto ricevuto dal notaio Maria Fausta Costanza, già di Siracusa, in data 13.11.2002, repertorio n. 35999, raccolta n. 14182, registrato a Siracusa il 29.11.2002 al n. 1936.

Con la Legge Regionale n. 2 del 9/1/2013 è stata disposta la liquidazione delle Autorità degli ATO idrici della Sicilia.

Il Comune di Augusta detiene una quota di partecipazione del 6,5 %.

La quota annuale a carico del Comune ammonta a euro: 51.967,00.

Si prende atto dallo stato di liquidazione.

3. "A.T.O. SR 1 S.p.A." Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Siracusa – in liquidazione;

la società è stata costituita per atto ricevuto in data 30.12.2002 dal notaio Egidio Santangelo di Floridia, repertorio n. 54516, raccolta n. 16188.

Le autorità d'ambito del settore rifiuti sono state poste in liquidazione ex lege, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 2/2010.

La quota annuale a carico del Comune ammonta a euro: 14.910,00.

Si prende atto dallo stato di liquidazione.

4. "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA" in sigla "S.R.R.";

La società, a partecipazione obbligatoria, è stata costituita ai sensi della L.R. 8 Aprile 2010 n. 9, per atto ricevuto dal notaio Luisa Costanza di Siracusa in data 14.01.2014, repertorio n. 32600, raccolta n. 22634.

5. Consorzio per il Centro servizi e ricerche per l'utilizzazione delle risorse e la conservazione dell'ambiente — CERICA – in liquidazione;

Il Comune di Augusta ha aderito al Consorzio con Deliberazione della G.M. n. 435 del 29.11.2001.

Il Comune di Augusta detiene una quota di partecipazione del 11,11 %.

La quota annuale a carico del Comune, non più dovuta, ammontava a euro: 10.330,00.

Il Consorzio è stato posto in liquidazione in data 27.01.2010.

Si prende atto dallo stato di liquidazione.

6. Consorzio Universitario MEGARA IBLEO per la promozione e lo sviluppo di studi universitari nella provincia di Siracusa e nella Sicilia orientale;

il Consiglio Comunale di Augusta ha approvato l'adesione al C.U.M.I. con la Deliberazione n. 40 del giorno 08.09.2003.

Il Consorzio ha sede in Priolo Gargallo, Via Alcide De Gasperi n. 17.

Il Comune di Augusta detiene una quota di partecipazione del 16,66 %.

Si prende atto della volontà di procedere alla dismissione della partecipazione già espressa dalla Commissione Straordinaria con la Deliberazione n. 5 del 10.03.2014, che potrà essere confermata trattandosi di partecipazione non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto consortile, ciascun Socio può esercitare il diritto di recesso anche prima della scadenza del termine di durata. La decisione di recesso ha validità per l'esercizio finanziario successivo a quella dell'adozione dell'atto da parte dell'ente recedente, da notificarsi al consorzio almeno sei mesi prima dell'inizio della successiva gestione contabile e finanziaria.

In questo caso al socio recedente spetta il rimborso delle proprie quote calcolato sulla base del loro valore nominale.

La Commissione programma la dismissione della partecipazione mediante esercizio del diritto di recesso da esercitarsi con l'adozione di apposita Deliberazione da adottarsi da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.

La Deliberazione di recesso dovrà essere notificata al Consorzio entro il 30.06.2015 onde consentire il recesso con decorrenza dal 01.01.2016.

La quota annuale a carico del Comune ammonta a euro: 71.320,00.

7. Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania";

Il Consorzio, costituito con il Decreto n. 762 del 12.04.1997 dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, ha Sede Legale in Acicastello, frazione Cannizzaro, via Napoli s.n., presso il "PALACANNIZZARO".

Il Comune di Augusta ha aderito al Consorzio con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.10.1998.

Il mantenimento del Consorzio è stato confermato con il Decreto n. 544 del 19.09.2012 dell'Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, nell'ambito di un processo di riordino della materia, in applicazione dell'art. 11, comma 31 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26.

La quota annuale a carico del Comune ammonta a euro: 3.525,54.

Si prende atto della volontà di procedere alla dismissione della partecipazione già espressa dalla Commissione Straordinaria con la Deliberazione n. 5 del 10.03.2014, che potrà essere confermata trattandosi di partecipazione non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La dismissione di ogni partecipazione del Comune di Augusta nel Consorzio per il ripopolamento ittico "Golfo di Catania", potrà avvenire mediante recesso, ai sensi dell'art. 3 comma 2, 3 e 4 del vigente Statuto consortile:

"Il recesso di singoli soggetti consorziati di cui all'art. 1 può avere luogo mediante delibera dell'organo collegiale dell'ente che ne fa richiesta, sulla quale l'assemblea del Consorzio adotta delibera di presa d'atto.

La presa d'atto si intende data ove non intervenga entro il termine di novanta giorni dalla notifica della delibera di recesso.

In ogni caso il recesso è esecutivo a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al termine di cui al comma precedente. "

La Deliberazione dell'organo consiliare dovrà essere adottata entro il 30.06.2015 e, non appena efficace, dovrà essere notificata al Consorzio.

Poiché l'esercizio finanziario del Consorzio coincide con quello della Regione Siciliana, il recesso è esecutivo a decorrere dal primo gennaio 2016.

8. Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania – in liquidazione;

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea del Consorzio, nella seduta del 11/06/10, hanno approvato la proposta di scioglimento del Consorzio;


la quota annuale a carico del Comune ammontava a euro: 607,02;

l'Assemblea nella seduta del 15.03.2011 ha deliberato lo scioglimento dell'ente, la messa in liquidazione del Consorzio e la nomina del liquidatore;

La fase di liquidazione si è conclusa in data 10.04.2012.

La partecipazione può pertanto considerarsi già dismessa.

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
Dott. F. Lombardi



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 al Titolo
Funzione..... Servizio.....Intervento..... del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013.

Augusta, li 20/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ragioneria Contabilità e Bilancio
(Dott. Francesco Lombardi)

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comune.augusta.sr.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal
... a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

22 APR. 2015

Augusta, li _____

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
..... in data

Augusta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo, Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)